



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ'

Ai sensi di:

art.54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274

art. 2 del D.M. del 26/03/2001,

art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 01/08/2003



PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28/8/2000, n.274, il giudice di pace, e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del DPR 309/90 – così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49, il Tribunale, in composizione monocratica, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- L'art. 186 "guida sotto l'influenza dell'alcool" è stato interamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcoemia di 0,5 g/l con decorrenza 7 agosto 2002;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia, con atto del 16/07/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Ascoli Piceno, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell' art. 54, comma 1, del citato Decreto Legislativo;



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

RICHIAMATA la precedente convenzione, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, della durata di anni 2, sottoscritta in data 17/09/2017 con il Tribunale di Ascoli Piceno e recepita con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 20/09/2017;

DATO ATTO che la convenzione in parola è prossima alla scadenza;

RITENUTO OPPORTUNO prorogare tale convenzione al fine di continuare a garantire il perseguimento di un interesse sociale nonché lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità a beneficio sia dell'imputato che della collettività;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA

il Comune di Ascoli Piceno (di seguito "l'Ente"), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco dott. Marco Fioravanti,

E

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ART. 1

Attività da svolgere

L'Ente si rende disponibile a far svolgere presso le proprie strutture operative l'attività non retribuita a favore della collettività ad un massimo, in contemporanea, di cinque (5) soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa. Tale limite potrà essere eventualmente elevabile, a discrezione dell'Ente, in base alla situazione organizzativa contingente.

L'Ente ha facoltà di respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi ovvero per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dall'Ente.

L'Ente, prima dell'inserimento, convoca il condannato a colloquio e, sentite le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, di salute e tenuto, altresì, conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto, valuta, con piena discrezionalità, l'ambito di inserimento maggiormente adatto.

Gli ambiti, principali, di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- a) mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, le aiole fiorite e il cimitero comunale;
- b) cura e tutela del patrimonio culturale della città;
- c) attività di riordino di archivi informatici;
- d) prevenzione alla sicurezza stradale;
- e) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile e pubblica incolumità;
- f) attività di lavoro nei servizi sociali;
- g) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità o al titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena o in relazione a contingenti necessità dell'Ente;

A titolo esemplificativo, le attività dei condannati saranno di supporto all'Ente e riguarderanno, in linea di massima, riordino materiale, piccole operazioni di segreteria, aggiornamento inventari, sistemazione raccolte, sorveglianza e custodia, inserimento dati e digitalizzazione documenti o cartacei, fotocopiatura, smistamento posta, soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali e attività di operaio, nei servizi ove sono previste.



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ART. 2

Richiesta di disponibilità

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 26.03.2001, nonché dal Regolamento approvato dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2004, n. 67, l'Ente specifica che la richiesta di disponibilità alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, va redatta dal condannato attraverso la sottoscrizione del modulo allegato, alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale, implicando, da parte del condannato la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione;



ART. 3

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell' art.33, comma 2, del D.Lgs 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l'Ufficio Esecuzione penale Esterna (U.E.P.E.) di Macerata, salvo diversa disposizione del giudice competente.

Saranno stabiliti, con i condannati, i giorni e gli orari di svolgimento dei lavori, con la precisazione che eventuali variazioni a riguardo, che si rendessero necessarie al momento dell'avvio, o in fase di esecuzione, del lavoro di pubblica utilità, per ragioni di flessibilità organizzativa o urgenze, saranno comunicate, a cura del coordinatore, a tutti gli interessati.



ART. 4

Coordinatori delle prestazioni

L'Ente individua nel Segretario Generale, il soggetto incaricato di coordinare il calendario delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità (coordinatore dell'Ente), avvalendosi della collaborazione dei relativi Dirigenti e responsabili dei servizi di svolgimento dei lavori (responsabili attività) che impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore, per gli atti di competenza.





Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ART. 5

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3,4 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati/imputati possano fruire degli interventi previsti e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.



ART. 6

Divieto di retribuzione

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.



ART. 7

Assicurazione

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, così come previsto dall'art. 18 della l. 196/1997, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.





Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ART. 8

Verifiche sul lavoro svolto

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni, indicato nell'art. 3 della presente convenzione, comunica quanto prima all'U.E.P.E., o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo dell'art. 2 della presente convenzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art.56 del Decreto legislativo (a titolo esemplificativo se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato).

Al termine dell'attività, il coordinatore, inoltrerà, a tutte le autorità interessate, una comunicazione di fine lavori corredata dai fogli presenza debitamente sottoscritti dal condannato e dal responsabile *de quo*, al fine di documentare l'osservanza del calendario dei lavori.



ART. 9

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.



ART. 10

Durata della convenzione e adempimenti successivi

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

E' facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza naturale della convenzione medesima.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del D.M. 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, allegato B, punto 16.





Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA


Letto, approvato, sottoscritto.

Ascoli Piceno, 18/09/2019

Per il **Ministero di Giustizia**

Il Presidente
del Tribunale di Ascoli Piceno

Dott. Luigi Cirillo
Luigi Cirillo



Per il **Comune di Ascoli Piceno**

Il Sindaco

dott. Marco Fioravanti
Marco Fioravanti